

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.17  
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi  
del Cantone Ticino  
per e-mail

Bellinzona

22 aprile 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20140422-6**

## **Revisione Legge organica comunale – Decreto legislativo del Gran Consiglio del 17 febbraio 2014**

Signore e signori Sindaco e Municipali,

il **17 febbraio 2014** il Gran Consiglio ha deciso una revisione della Legge organica comunale (cfr. FU 15/2014 del 21 febbraio 2014).

L'entrata in vigore della revisione è prevista per il prossimo **1. settembre 2014** (cfr. stralcio BU 21/2014 del 18 aprile 2014 – Allegato)

Segnaliamo che le basi su cui si fonda la revisione sono il Messaggio governativo n. 6847 del 4 settembre 2013 e il rapporto della Commissione della Legislazione n. 6847R del 22 gennaio 2014 (<http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6847.htm>). In questi documenti potete trovare ampie informazioni sui contenuti della revisione.

Qui di seguito vi riassumiamo gli elementi salienti della **stessa**, ritenuto che nei prossimi mesi potremo ritornare più diffusamente sui punti più sensibili, così come su eventuali necessarie correlate modifiche del RALOC. Per il testo degli articoli modificati rimandiamo all'allegato stralcio del BU.

### • **Modifiche concernenti la procedura di approvazione dei conti preventivi**

Le modifiche in oggetto hanno fatto seguito all'accettazione il 6 novembre 2012 da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa parlamentare 16 aprile 2012 di Franco Celio e cofirmatari *Affinché i preventivi comunali siano elaborati e approvati per tempo.*

Considerata la nuova tempistica, vi chiediamo di tener già si d'ora debito conto dei nuovi disposti nella preparazione dei preventivi 2015 del Comune e delle Aziende municipalizzate.

<b>Modifiche LOC</b>	<b>Contenuti</b>
<p><b>art. 17 cpv. 1</b> <b>art. 49 cpv. 4 e 5</b></p>	<p>Per i termini di tenuta della seconda seduta ordinaria del Legislativo (ovvero la <b>seduta sui preventivi</b>) e per la relativa proroga queste saranno le regole in futuro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la seduta dei preventivi dovrà tenersi entro il <b>31 dicembre</b>;</li> <li>- proroghe oltre a questa data <b>non</b> potranno più essere decise in modo autonomo dal Presidente del CC, d'intesa con il Municipio. Esse dovranno essere richieste e motivate, al Consiglio di Stato e per esso alla Sezione Enti locali. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata entro <b>il 30 novembre</b>.</li> </ul>
<p><b>art. 33 cpv. 1</b> <b>art. 56 cpv. 1</b></p>	<p>Il messaggio sui conti preventivi dovrà essere licenziato e trasmesso a consiglieri comunali/ Commissione della gestione entro il <b>30 ottobre</b> dell'anno precedente a cui il preventivo si riferisce.</p>
<p><b>art. 57</b></p>	<p>Nel disposto è stato specificato che i messaggi sui conti consuntivi e preventivi <b>non possono ne essere ritirati dal Municipio e neppure rinviati dal Consiglio comunale</b>. Il Legislativo deve quindi obbligatoriamente statuire in merito.</p>
<p><b>nuovo art. 157a</b></p>	<p>Nuovo articolo in cui si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in assenza di un preventivo approvato dal Legislativo, il Municipio può effettuare spese e incassare ricavi <b>solo</b> se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi d'urgenza (<i>cpv. 1</i>);</li> <li>• se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al Comune fino all'approvazione del preventivo (<i>cpv. 2</i>). <b>Ci si riserva di meglio informare in futuro sulla portata e sull'applicazione di questo nuovo disposto.</b></li> </ul>

<b>art. 206 cpv. 1 LOC</b>	<p>È stato fissato il principio per il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i conti comunali non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; il Governo statuisce in merito, <b><i>ritenuto però che i preventivi sono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del Legislativo.</i></b></li> </ul>
----------------------------	--

• ***Nuova base legale per l'implementazione nei Comuni di un sistema di gestione della qualità e della relativa certificazione***

Con la revisione dell'art. 171 b LOC é stata creata la base legale per l'implementazione di un sistema di gestione della qualità nei Comuni, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

È stata poi prevista la base legale per la certificazione del sistema, le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio di Stato in un apposito regolamento.

Il tema dell'introduzione del sistema di qualità e della relativa certificazione - unitamente alla pubblicazione del Manuale ***La gestione della qualità nel Comune ticinese, edito nel dicembre 2013 dalla Sezione Enti locali*** - saranno oggetto di due momenti di presentazione, uno per i Comuni del Sopraceneri e l'altro per i Comuni del Sottoceneri, le cui convocazioni seguiranno prossimamente.

L'iter di certificazione sarà inoltre regolato in uno specifico Regolamento, rispettivamente in una Direttiva, che saranno illustrate nel corso dei due incontri previsti.

**I Municipi saranno al proposito ulteriormente informati.**

<b>Modifiche LOC</b>	<b>Commento</b>
<b>art. 151 b</b>	<p>Il Municipio può dotare l'Amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.</p> <p>Il Comune può inoltre richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.</p>

• ***Nuova base legale per la gestione della preparazione e lo svolgimento delle sedute di Municipio tramite un sistema di gestione elettronica dei documenti***

Con la revisione degli artt. 98 e 105 LOC sono state create le basi legali per l'implementazione da parte dei Municipi di sistemi di gestione elettronica dei documenti per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali. Ciò peraltro in linea con quanto già succede in diversi Comuni.

**I nuovi disposti saranno nelle prossime settimane oggetto di ulteriore informazione, in concomitanza con un aggiornamento del RALOC.**

<b>Modifiche LOC</b>	<b>Commento</b>
<p><b>art. 98 cpv. 6</b> <b>art. 105 cpv. 1</b></p>	<p>Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio potrà dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p> <p>Come finora, i municipali avranno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'Amministrazione comunale. Sono però riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 LOC.</p>

• **Modifiche procedurali**

Sono state decise le seguenti modifiche di aspetti perlopiù procedurali:

<b>Modifiche LOC</b>	<b>Commento</b>
<p><b>art. 38 cpv. 2</b></p>	<p>È stato introdotto il principio per il quale le proposte di emendamento ai messaggi municipali dovranno essere presentate <b>in tutti i casi per iscritto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un rapporto commissionale;</li> <li>- la formulazione per iscritto - con consegna della stessa al Presidente del Consiglio comunale - dovrà essere rispettata anche quando le proposte di modifica sono presentate e formalizzate direttamente dai consiglieri o dai cittadini in seduta.</li> </ul>
<p><b>art. 107 cpv 3 (abrogato) e nuovo cpv. 5</b> <b>abrogazione art. 108</b></p>	<p>In materia di polizia è stata introdotta una riserva alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e al relativo RLCPol.</p> <p>È stato poi abrogato l'art. 108 LOC, conseguentemente all'implementazione dell'organizzazione della nuova LCPol.</p>

<b>art. 127 cpv. 1</b>	Modifica redazionale: per maggior chiarezza - visti taluni recenti malintesi nella prassi - nel cpv. 1 è stata precisata la riserva dell'art. 135 cpv. 3 LOC, la cui applicazione è già possibile da tempo.
<b>art. 138 lett. c</b>	La lett. c è stata riformulata, tenuto conto dei disposti della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch) e del relativo RLArch.
<b>art. 139 cpv. 2</b>	Analogamente a quanto previsto all'art. 173 cpv. 1 LOC, per venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni è stata inserita facoltà di deroga in caso di incompatibilità per parentela fra Sindaco e Segretario comunale nei Comuni con meno di 300 abitanti.
<b>art. 140</b>	Per evitare malintesi, è stata fatta una precisazione redazionale per lo stato di collisione del Segretario comunale in seduta municipale.
<b>art. 187 let. b</b>	Allineamento al termine di 45 giorni previsto all'art. 75 cpv. 3 LOC per la pubblicazione dei Regolamenti comunali.

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

#### PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

  
E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

  
C. Biasca

Il Capo Ufficio della  
gestione finanziaria:

  
J. Derighetti

Allegato:

- Stralcio BU del 18 aprile 2014

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

<sup>3</sup>I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Capitolo settimo  
**Disposizioni finali**

**Disposizioni esecutive** **Art. 13** Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d'esecuzione della presente legge e designa il Dipartimento competente.

**Abrogazione** **Art. 14** È abrogata la legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.

**Entrata in vigore** **Art. 15** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 17 febbraio 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 15 della legge che precede,

**ordina:**

La Legge sullo sport e l'attività fisica del 17 febbraio 2014 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2014.

Bellinzona, 16 aprile 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Legge**

**organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

(del 17 febbraio 2014)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 settembre 2013 n. 6847 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

**Art. 17 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

**Art. 33 cpv. 1**

<sup>1</sup>I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

**Art. 38 cpv. 2**

<sup>2</sup>È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno.

Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3.

**Art. 49 cpv. 4 e 5**

<sup>4</sup>Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.

**Art. 56 cpv. 1**

<sup>1</sup>I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

**Art. 57** <sup>1</sup>I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

<sup>2</sup>Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

**Art. 98 cpv. 6 (nuovo) e marginale**

<sup>6</sup>Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. È inoltre riservato l'art. 104 LOC.

Sedute  
municipali  
a) preparazione  
e direzione  
b) discussione e  
votazioni

Ispezione di atti.

**Art. 105 cpv. 1 e marginale**

<sup>1</sup>I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 LOC.

**Art. 107 cpv. 3 (abrogato) e 5 (nuovo)**

<sup>3</sup>Abrogato.

<sup>5</sup>Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.

**Art. 108**

Abrogato.

**Art. 127 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l'art. 135 cpv. 3 LOC.

**Art. 138 lett. c)**

In particolare il segretario:

c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici;

**Art. 139 cpv. 2**

<sup>2</sup>La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.

Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

**Art. 140** In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitatamente alla trattanda che lo concerne.

Assenza di preventivo approvato

**Art. 157 a (nuovo)** <sup>1</sup>In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi d'urgenza.

<sup>2</sup>Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al Comune fino all'approvazione del preventivo.

Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno.

**Art. 171b** <sup>1</sup>Il municipio può dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

<sup>2</sup>Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.

<sup>3</sup>Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

**Art. 187 lett. b)**

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.

**Art. 206 cpv. 1**

<sup>1</sup>Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest'ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 17 febbraio 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**



IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

**ordina:**

La modifica 17 febbraio 2014 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2014.

Bellinzona, 16 aprile 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

**Regolamento**

**di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)  
del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti  
pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006; modifica**

(del 15 aprile 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I.**

Il regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006, è modificato come segue:

Titolo

**Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e  
del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)**

**Art. 17 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>2bis</sup>Per opere sussidiate ai sensi dell'art. 60 l'istanza esecutiva competente per l'erogazione del sussidio può imporre il sopralluogo.

**Art. 39 cpv. 6<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>6bis</sup>Per commesse fino a fr. 5000.– le dichiarazioni di cui ai capoversi precedenti sono sostituite da un'autocertificazione dell'offerente.

**II.**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 aprile 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**